

Disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali

Art. 1

(Delega al Governo per il contrasto alla povertà, il riordino delle prestazioni e il sistema degli interventi e dei servizi sociali)

1. Al fine di ampliare le protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i principi dell'universalismo selettivo, il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti:
 - a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale;
 - b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e invalidità del beneficiario;
 - c) il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a) introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, consistente in un sostegno economico condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà, inclusivo di una componente di servizi alla persona secondo i principi di cui alla lettera e);
 - b) definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura di cui alla lettera a), nonché delle procedure di determinazione dei beneficiari e dei benefici medesimi, nei limiti delle risorse complessivamente ed effettivamente disponibili nel "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale", di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al quale affluiscono le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 3;
 - c) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, di una graduale estensione dei beneficiari e/o incremento del beneficio, a partire prioritariamente dai nuclei familiari con figli minorenni e, quindi, dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e ricollocazione sul mercato del lavoro, sulla base delle risorse che affluiscono al Fondo di cui alla lettera b) per effetto degli interventi di razionalizzazione di cui al comma 3;
 - d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e inclusione di cui alla lettera a) concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali comunitari;
 - e) definizione di principi generalizzati di presa in carico delle persone in condizione di fragilità, inclusi i beneficiari della misura di cui alla lettera a), sulla base, in particolare, di: una valutazione multidimensionale del bisogno; una progettazione personalizzata da parte dei servizi competenti dei comuni e degli ambiti territoriali assicurando la piena partecipazione dei beneficiari; una attenta definizione degli obiettivi e monitoraggio degli esiti;

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
- a) razionalizzazione delle prestazioni di cui al comma 1, lettera b), superando differenze categoriali e introducendo in via generale principi di universalismo selettivo nell'accesso, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), eventualmente adeguati alla specifica natura di talune prestazioni;
 - b) previsione che le eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione di cui al presente comma siano destinati all'incremento del finanziamento del "Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale" di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto al comma 6, secondo periodo:
- a) previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la partecipazione delle Regioni, delle Province autonome e delle autonomie locali e dell'INPS, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; dall'istituzione dell'organismo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
 - b) attribuzione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
 - c) razionalizzazione, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
 - d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e definizione di principi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi;
 - e) promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti o organismi competenti per l'inserimento lavorativo, la salute, l'istruzione e la formazione, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, così da realizzare un'offerta integrata di interventi e servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
 - f) rafforzamento del Sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.
5. Gli schemi di decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedano o seguano la scadenza dei termini previsti dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Laddove non diversamente disposto i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente

articolo sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le Amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.
7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui ai commi 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
8. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
9. La presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Il Sole 24 ORE

Sam